



Comune di Seveso

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Destinatari del servizio
- Art. 3 Iscrizioni, ritiri, sospensioni
- Art. 4 Tariffe
- Art. 5 Agevolazioni tariffarie
- Art. 6 Modalità di pagamento
- Art. 7 Penalità di mora per ritardato pagamento
- Art. 8 Decorrenza - Norme finali

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e la compartecipazione da parte degli utenti al servizio di ristorazione scolastica fornito alle scuole pubbliche esistenti sul territorio comunale, in conformità con quanto previsto dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed in particolare dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ("Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449") e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti di attuazione.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Destinatari del servizio sono gli alunni delle scuole di cui al precedente art. 1, il personale docente dello Stato, autorizzato secondo le disposizioni di legge, ivi compreso il personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto di studenti disabili.
2. Il servizio è esteso anche a:
 - bambini non iscritti al servizio stesso, in casi eccezionali segnalati dalla scuola;
 - insegnanti non aventi diritto alla gratuità del pasto, a seguito di consultazione con i competenti organi scolastici sulle modalità da seguire per la prenotazione e il pagamento dei pasti;
 - personale comunale impegnato nel servizio di integrazione scolastica a favore di alunni disabili, previa individuazione delle modalità da seguire per la prenotazione e il pagamento dei pasti.
3. Il servizio può essere erogato anche agli utenti dei Centri Estivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale o in collaborazione con altri Enti e Associazioni, per la durata degli stessi.

ART. 3 ISCRIZIONI, RITIRI, SOSPENSIONI

1. L'iscrizione al servizio è annuale e avviene a seguito di richiesta scritta su apposito modulo, siglata da un esercente la potestà o da chi ha il minore in affido familiare, fatta salva la rinuncia scritta entro il mese precedente quello di interruzione. E' possibile richiedere una sospensione temporanea della fruizione del servizio per un periodo non inferiore ad un mese solo per documentati motivi di salute. L'accoglimento della richiesta comporta la detrazione in misura proporzionale (1/10 per ciascuna mensilità) della quota fissa eventualmente versata ai sensi del successivo art. 4.
2. L'ufficio Scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico acquisisce dalle istituzioni scolastiche gli elenchi degli iscritti, riceve dalle stesse in corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole la corrispondenza fra gli iscritti e gli effettivi fruitori del servizio. Gli utenti che a seguito di detti controlli risultano fruitori del servizio in assenza di regolare iscrizione verranno iscritti d'ufficio, con addebito degli importi dovuti.

ART. 4 TARIFFE

1. E' prevista la compartecipazione degli utenti alle spese sostenute dall'Ente per l'erogazione del servizio. Detta compartecipazione viene quantificata sulla base dell'ISEE del nucleo familiare cui l'utente stesso appartiene.
2. Le tariffe e le fasce ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono stabilite dalla Giunta Comunale in modo da garantire, anche sulla base delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione di congrue risorse alle situazioni di effettivo bisogno. Delle stesse e delle eventuali modificazioni viene data informazione agli utenti.
3. La Giunta Comunale definisce le tariffe e le fasce ISEE nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - determinazione di tariffe riferite ad ogni pasto effettivamente consumato;
 - possibilità di applicare ai figli successivi al primo, utenti del servizio, tariffe agevolate;
 - possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata agli utenti, esclusi gli esenti e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, al momento del primo pagamento effettuato in relazione al servizio.

ART. 5 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, il richiedente dovrà presentare richiesta sull'apposito modulo all'ufficio competente entro il termine da questo stabilito. Alla richiesta deve essere allegata l'attestazione ISEE.
2. Le richieste di agevolazione inoltrate successivamente da parte degli utenti già iscritti al servizio avranno decorrenza a partire dall'inizio del mese successivo a quello di presentazione.
3. Le attestazioni ISEE, predisposte sulla base del reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui si presenta la richiesta, hanno validità annuale. Il dichiarante può presentare entro il periodo di validità una nuova attestazione per far rilevare intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare. In tal caso la nuova attestazione verrà utilizzata a partire dall'inizio del mese successivo a quello di presentazione.
4. In caso di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico la presentazione della richiesta di riduzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione. Alla richiesta deve essere allegata l'attestazione ISEE.
5. Qualora non venga presentata l'attestazione ISEE l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le modalità di pagamento sono definite, di comune accordo, dai Responsabili del Servizio interessato e del Servizio Ragioneria privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e che siano compatibili con le risorse disponibili e le esigenze tecnico/organizzative della struttura comunale.
2. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento possono essere apportate allo scopo di introdurre altre più funzionali, salvaguardando comunque i principi di cui al precedente comma 1 e previa idonea informazione all'utenza.

ART. 7

PENALITA' DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Il ritardato pagamento viene sanzionato mediante addebito dell'indennità di mora nella misura fissa del 5% dell'ammontare dovuto.
2. Il comune può recuperare i crediti non riscossi iscrivendo a ruolo le relative somme, con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti comunali.
3. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a € 10.33, ai sensi dell'art. 12 - *bis* del D.P.R 602/1973.

ART. 8

DECORRENZA - NORME FINALI

1. Il presente regolamento sarà applicato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005. Del suo contenuto verranno informati tempestivamente per iscritto tutti gli utenti iscritti al servizio.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.